



***REGOLAMENTO PER LA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI  
LAVORATORI PER LA SICUREZZA DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
"G. d'ANNUNZIO" DI CHIETI – PESCARA***

(emanato con D.R. n. 545 del 22 aprile 2015)

**INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizione

Art. 3 – Componenti designati

Art. 4 – Designazione

Art. 5 – Incompatibilità con incarico ricoperto



### **Art. 1**

#### **Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento definisce e disciplina, secondo quanto disposto dall'art. 47 del D. Lgs. 81/2008, le modalità di designazione dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dell'Università degli Studi "G. d'Annunzio" di Chieti-Pescara (di seguito denominati RLS).

### **Art. 2**

#### **Definizione**

1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza (RLS) è la persona designata a rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro.

### **Art. 3**

#### **Componenti designati**

1. I RLS sono 10 così ripartiti:

- a) 6 rappresentanti del personale Docente e Ricercatore;
- b) 4 rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo e Cel.

2. I RLS verranno scelti in modo che siano rappresentate entrambe le sedi di Chieti e Pescara.

### **Art. 4**

#### **Designazione**

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, i RLS sono designati fra tutto il personale (Docente, Ricercatore, Tecnico-Amministrativo e Cel) in servizio presso l'Università "G. d'Annunzio".

2. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il personale Tecnico-Amministrativo sono designati dalla RSU che si esprime a maggioranza. I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per il personale Docente sono individuati secondo procedure definite dal datore di lavoro.

3. Le designazioni da parte delle RSU sono presentate all'Area Affari Generali entro e non oltre il 15° giorno dall'avvenuta comunicazione di designazione da parte dell'Amministrazione.

4. I RLS sono nominati con provvedimento del Rettore, rimangono in carica per tre anni con decorrenza dalla data stabilita nel relativo Decreto di nomina, e possono essere rieletti.

### **Art. 5**

#### **Incompatibilità con incarico ricoperto**

1. La figura del RLS è incompatibile con:

- l'appartenenza all'Ufficio Servizio Prevenzione e Protezione;
- la carica di Medico Competente;
- la carica di Esperto Qualificato e Fisico Responsabile RMN;
- la carica di membro del Consiglio di Amministrazione o del Senato Accademico.

2. In caso di incompatibilità di cui al comma precedente, il RLS è tenuto ad optare per una delle cariche, entro 15 giorni dalla sua nomina, pena la decadenza della medesima.